

# Comunità Montana “Alto Lario Occidentale” Gravedona (CO)



## COMUNE DI VERCANA

### Regolamento Comunale per la regolamentazione del transito sulla Strada Agro-Silvo-Pastorale VERCANA – TROBBIO – PIGHEE'

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale

- denominata **VERCANA – TROBBIO – PIGHEE'**
  - o appartenente alla III classe di transitabilità, vedi art. 10 seguente
  - o di proprietà pubblica
  - o non adibita ad esclusivo servizio del bosco, suddivisa nei due tratti sotto individuati:
    - TRATTO A** – che collega la località BROGGIO posta a quota m 400 s.l.m. in territorio del Comune di Vercana, e le località TROBBIO – TABBIADELLO poste a quota m 1040 . s.l.m. in territorio del Comune di Vercana
    - TRATTO B** – che collega la località TABBIADELLO alla località PIGHEE' posta a quota m 1100 s.l.m. sempre in territorio del Comune di Vercana,

#### **Art. 2 – Soggetto gestore**

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente appositamente individuato dalla medesima Amministrazione. Qui di seguito il soggetto gestore viene denominato semplicemente Gestore.

### **Art. 3 – Transito sul tratto A**

Sul tratto di strada indicato nell'art. 1 con la lettera **A** il transito con veicoli a motore è di norma consentito.

L'autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale in questione non costituisce elemento di apertura delle medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale; il gestore non è responsabile dei danni derivanti a persone e cose dal transito.

### **Art. 3bis – Transito sul tratto B**

1. Sulla strada sopra citata il transito con veicoli a motore è di norma vietato.

2. E' sempre ammessa la circolazione, senza necessità di acquisizione della autorizzazione, dei veicoli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché quelli impegnati per lo svolgimento dei pubblici servizi o funzioni, richiamati all'art. 10.

3. Per accertate e motivate ragioni connesse alla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali, è ammesso il transito di veicoli a motore su specifico rilascio di autorizzazione da parte del Gestore.

4. Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale in questione non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale; il soggetto che rilascia la predetta autorizzazione non è responsabile dei danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.

### **Art. 4 – Segnaletica di limitazione del transito**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio dei singoli tratti stradali A e B, di idonei segnali riportanti la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

### **Art. 5 – Ordinanza di chiusura**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, provvederà tempestivamente ad emanare un'Ordinanza di chiusura al transito, estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza sarà esposta in prossimità a dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 – Domanda di autorizzazione al transito**

L'autorizzazione al transito dei veicoli a motore è accordata dal gestore, su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare:

- a. le proprie generalità;
- b. le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada (vedi art. seguente);
- c. l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
- d. gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

### **Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

Relativamente al tratto stradale B il rilascio dell'autorizzazione viene subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 bis, comma 3.

L'autorizzazione viene rilasciata, qualora sussistano i requisiti necessari, mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal Gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.

Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo ed il numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, i/il percorsi/o concessi/o

Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa entro 3 (TRE) giorni dal rilascio alle Amministrazioni interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 18.

L'autorizzazione si intende comunque valevole solo ed esclusivamente per l'intero percorso compreso tra le località di inizio e fine strada individuata dall'art. 1.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso, da parte del richiedente, di almeno uno dei requisiti richiamati nelle sotto elencate categorie d'uso:

**A1)** residenti del Comune di Vercana oppure proprietari o affittuari degli immobili, serviti dalla strada ;

**B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

**B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

**B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

**B4)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

**C1)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

**D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purché debitamente documentate;

**E1)** esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Per determinate categorie di utenze la proprietà o il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione.

#### **ART. 7 NOVELLATO**

**(aggiunta con deliberazione di C.C. N. 23/2009 del 14/10/2009)**

### **Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

Relativamente al tratto stradale B il rilascio dell'autorizzazione viene subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 bis, comma 3.

L'autorizzazione viene rilasciata, qualora sussistano i requisiti necessari, mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal Gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.

Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo ed il numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, i/il percorsi/o concessi/o

Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa entro 3 (TRE) giorni dal rilascio alle Amministrazioni interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 18.

L'autorizzazione si intende comunque valevole solo ed esclusivamente per l'intero percorso compreso tra le località di inizio e fine strada individuata dall'art. 1.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso, da parte del richiedente, di almeno uno dei requisiti richiamati nelle sotto elencate categorie d'uso:

**A1)** residenti del Comune di Vercana oppure proprietari o affittuari degli immobili, serviti dalla strada ;

**B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

**B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

**B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

**B4)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

**C1)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

**D1)** esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purché debitamente documentate;

**E1)** esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Per determinate categorie di utenze la proprietà o il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione.

Le autorizzazioni, inoltre, vengono rilasciate subordinatamente al pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale (per la Proprietà) approverà infatti ogni anno le tariffe da applicare, nel rispetto delle normative di cui al presente regolamento. Il costo delle autorizzazioni al transito potrà variare in base al tipo di permesso, alla strada da percorrere, al veicolo, e al periodo di validità (potranno essere adeguate in base all'indice ISTAT)

### **Art. 8 – Registro permessi**

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

### **Art. 9 – Mezzi autorizzati al transito**

Sulla strada, sia nel tratto **A** che nel tratto **B** di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali,

siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

#### **Art. 10 – Limiti di transito**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima metri	Pendenza (%)			Raggio tornanti metri
	Mezzi	Carico ammissibile q.li		Prevalente	Massima		
					Fondo Naturale	Fondo Stabilizzato	
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,00	< 14	16	25	6

#### **Art. 11 – Deroghe ai limiti di peso trasportati**

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 7 il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 15.

#### **Art. 12 – Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana "Alto Lario Occidentale", nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

#### **Art. 13 – Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso sul tratto stradale **B**, di cui all'art. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 23, comma 8 della L.R. 29/10/2004, n. 27, comportante il pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 34,00 a € 100,00.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

#### **Art. 14 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito potrà avere validità variabile fino ad un massimo di un anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori, fino ad un massimo di 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 E1 il permesso di transito avrà validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

#### **Art. 15 – Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alla categoria utente C1 dell'art. 7), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 16 – Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il periodo di durata dell'evento, consentire la libera circolazione sulla strada mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

#### **Art. 17 – Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi

prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

#### **Art. 18 – Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, Le Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 19 – Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale, tratto **B**, di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 20 – Manutenzione**

La manutenzione della strada è a carico della Proprietà o del Gestore.

#### **Art. 21 – Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

---